

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale (Estensore)	Presidente
- Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

nella seduta del 26 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

Fatto

La ricorrente chiede - ai sensi dell'art. 3, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 126 - l'accertamento del diritto degli eredi del signor P. T. alla rinegoziazione del mutuo stipulato il 4 maggio 2004 dal defunto per la ristrutturazione della prima casa.

Si deduce nel ricorso che i tentativi fino a quel momento esperiti al fine di ottenere la rinegoziazione del mutuo alle condizioni previste dalla norma sopra indicata erano rimasti senza successo e che non diverso era stato l'esito del reclamo proposto.

Diritto

La ricorrente si qualifica come "società di fatto". Deve pertanto ritenersi che essa si configuri quale "autonomo soggetto di diritto", centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto a quelle dei soci (Cass. 28 gennaio 1993, n. 1027; 11 febbraio 1998, n. 1403) e che non possa,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conseguentemente, essere considerata quale “consumatore”, potendo tale qualità essere rivestita, nel nostro ordinamento, solo dalle persone “fisiche” (art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

In considerazione di ciò, il Collegio ha assunto ai fini dell’esame del presente ricorso la composizione prevista per le controversie promosse da “non consumatori” in applicazione di quanto stabilito dalle “Disposizioni” emanate in materia dalla Banca d’Italia (Sez. III., § 2).

Il diritto al cui accertamento è rivolto il ricorso non è ricollegabile alla società, essendo riferito, come si è già precisato, alla rinegoziazione di un mutuo stipulato dal de cuius per la ristrutturazione della prima casa nel quale sono subentrati i suoi eredi. Esso, quindi, è volto a soddisfare esigenze legate al “godimento” di una unità abitativa, ipotizzabili solo rispetto ad individui persone fisiche e certamente estranee alla gestione di una società, la cui costituzione, nel nostro sistema, è finalizzata all’esercizio di un’attività economica (art. 2247 c.c.) e non può quindi avere ad oggetto attività di mero godimento, dovendo in tal caso trovare applicazione le norme ricomprese nel titolo VII del libro III del codice civile (art. 2248 c.c.).

Si tratta quindi di un diritto che poteva essere fatto valere dalla società solo in virtù di una procura rilasciata dagli eredi, la cui esistenza, nel caso di specie, non è stata neppure dedotta dalla ricorrente.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto per difetto di legittimazione attiva.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE